

FAQ

Procedura Aperta – concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell'Amministrazione (Città Universitaria e Sedi Esterne) — CIG 6831024355

1) DOMANDA

Relativamente al punto 13 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa e più specificatamente al requisito: 13.1.2 Numero complessivo di distributori, installati e gestiti negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), presso strutture pubbliche o private ubicate nel territorio nazionale, non inferiore a 3.000. E' corretto intendere che il numero di distributori (3000) è da intendersi come somma totale nel periodo indicato (es. 500 nel 2013, 1000 nel 2014 e 1500 nel 2015)?

1) RISPOSTA

Si conferma che il numero totale dei distributori installati e gestiti negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015), anche afferenti a diversi contratti, non dovrà essere inferiore a 3.000.

2) DOMANDA

A pagina 10 del disciplinare di gara al punto 13.1.2 sono richiesti 3000 distributori totali installati e gestiti negli ultimi 3 anni, quindi una media di 1000 ogni anno?

In caso di ATI i distributori automatici installati e gestiti da due o più ditte si potranno sommare?

Per quanto riguarda le certificazioni richieste al punto 13.1.3/4/5/6 in caso la ditta abbia già iniziato l'iter per ottenere le certificazioni ma ancora non in possesso potrà essere ugualmente ammessa presentando dichiarazione degli enti certificatori?

2) RISPOSTA

- il numero totale dei distributori installati e gestiti negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015), anche afferenti a diversi contratti, non dovrà essere inferiore a 3.000, a prescindere dalla media annua;
- ai sensi di quanto prescritto dal paragrafo 13.4 del disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al paragrafo 13.1.2 (numero complessivo di distributori, installati e gestiti negli ultimi tre anni) deve essere posseduto dalla mandataria;
- le certificazioni di cui ai paragrafi 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5 e 13.1.6 devono essere possedute al momento della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione. Tuttavia il concorrente che non sia in possesso delle certificazioni richieste, può comprovare in altro modo l'impiego di misure equivalenti a quelle necessarie per l'ottenimento delle certificazioni in questione.

3) DOMANDA

Con riferimento al requisito di cui punto 13.1.2 si pone il seguente quesito: chi ha gestito 500 distributori nel 2013, 1000 nel 2014 e 1510 nel 2015 può partecipare alla gara? Si prega di rispondere con SI o NO.

3) RISPOSTA

Qualora la società abbia **gestito e installato** un numero complessivo di distributori non inferiore a 3.000 la risposta è SI. Qualora abbia unicamente gestito distributori la risposta è NO.

4) DOMANDA

Si richiedono chiarimenti relativamente a Punto 13 - Requisiti idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa: è possibile ricorrere all'avvalimento per le certificazioni qualità (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001)?

4) RISPOSTA

Come prescritto dal paragrafo 13.1.7 del disciplinare di gara, per i requisiti di cui al paragrafi 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5. e 13.1.6 non è possibile ricorrere all'avvalimento.

5) DOMANDA

1. Si fa riferimento all'art. 167 comma 4 D. Lgs. 50/2006 per il quale "Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi..."; si fa inoltre riferimento a quanto in più occasioni evidenziato da delibere dell'AVCP (Deliberazioni ex AVCP n. 40 del 19 dicembre 2013; n. 92 del 7 novembre 2012; n. 75 del 1° agosto 2012; n. 13 del 11 Marzo 2010) in base alle quali "il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori e servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti, importo che, nel caso delle concessioni, proviene dall'utenza. Per le concessioni, in particolare, nella nozione di importo totale pagabile è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Dovrà, altresì, essere computato nel calcolo il canone a carico del concessionario, ove previsto, e gli altri flussi economici che incidono sul piano economico finanziario (da redigersi anche nelle concessioni di servizi, in base al combinato disposto dell'art. 143, comma 7, e dell'art. 30, comma 7, del Codice)".

In relazione a quanto sopra riportato si chiede alla Stazione Appaltante di rendere noto il metodo di calcolo del valore della concessione e gli importi relativi al flusso dei corrispettivi e al canone considerati per tale calcolo oltre a qualunque altro eventuale flusso economico ricompreso in quanto incidente sul piano economico finanziario.

2. Si chiede di confermare se sono previste i benefici di riduzione dell'importo della cauzione previsti dall'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2006.
3. In riferimento all'art. 17.1 del Disciplinare di Gara per il quale "la Relazione... deve essere corredata di allegati utili alla chiarezza dell'offerta" si chiede, per semplificare la redazione del plico di gara e al contempo per limitare l'impatto ambientale costituito dalla stampa di numerosi fogli relativi a dépliant, schede tecniche e certificazioni, se possibile presentare gli allegati su un supporto informatico (chiavetta o CD Rom).

4. Si chiede se il mancato inserimento di un “piano economico finanziario che attesti la coerenza e la sostenibilità dell’offerta economica presentata” come da Voi richiesto all’art.18.2 del Disciplinare di Gara sia causa di esclusione o meno, data anche il chiarimento in merito di AVCP per il quale “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta si configura come un sub-procedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente. Più precisamente, il procedimento di verifica dell’anomalia si colloca dopo la fase di verifica di tutti i requisiti generali e speciali e dopo l’apertura delle buste, prima dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto”.
5. Si chiede se per il futuro concessionario sarà possibile utilizzare gli impianti elettrici e idrici attualmente esistenti su cui realizzare allacci a regola d’arte secondo le norme vigenti.

5) RISPOSTA

1. Come indicato all’art. 5 del Capitolato di gara, il valore della Concessione, è stato stimato presuntivamente, secondo quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, in particolare dal comma 1, sulla base di dati storici inerenti il servizio di distribuzione svolto negli ultimi due anni presso le sedi dell’Amministrazione.
2. Come indicato nel paragrafo 11.8 del disciplinare di gara, si conferma che *l’importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice.*
3. La documentazione di gara non prevede la possibilità di inviare gli allegati relativi all’offerta tecnica su supporto informatico, pertanto gli stessi, come previsto, dovranno essere inseriti nella busta “B” in formato cartaceo.
4. Il Piano economico finanziario è richiesto a pena di esclusione dalla gara come prescritto al paragrafo 18.1. del disciplinare di gara.
5. Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti eventualmente esistenti, se idonei e funzionali all’allaccio delle macchine nella collocazione individuata, fermo restando l’obbligo di eseguire integrazioni o adeguamenti in applicazione di norme vigenti o di prescrizioni degli Uffici Tecnici, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato di gara.

6) DOMANDA

L’offerta economica prevede un canone fisso ed una quota percentuale. Si chiede di conoscere quale strumento l’affidatario dovrà rendere disponibile all’Amministrazione per il riscontro del dato dell’incasso.

6) RISPOSTA

Come previsto dall’art. 8 del Capitolato di gara i dati relativi all’incasso devono essere congruenti con i corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione del D.Lgs. 127/2015 e del Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30/06/2016.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’autenticità e la congruenza dei dati comunicati o resi accessibili dal Concessionario, anche con richiesta di specifiche certificazioni.

Si ricorda, inoltre, che gli strumenti di controllo e monitoraggio, tra i quali rientrano quelli inerenti *“la verifica degli incassi annuali e, più in generale, dell’andamento economico-finanziario della concessione”*, sono oggetto di valutazione tecnica in sede di gara, come previsto dal Disciplinare (elemento tecnico g.), e che l’aggiudicatario dovrà rendere disponibili nella fase di esecuzione del contratto tutti gli strumenti offerti in gara, come da art. 26 del Capitolato.

7) DOMANDA

- I principi generali del codice degli appalti (LIBERA CONCORRENZA, PARI OPPORTUNITA' TRA LE DITTE PARTECIPANTI, PAR CONDICIO ETC ETC), non trovano pieno riscontro al PUNTO 13.1.2. PAGINA 10 del capitolato di gara. Esperienza negli ultimi 3 anni di 3000 distributori (è forse un refuso?) (Ricordiamo anche che la Regione Lazio emana puntualmente bandi di gara per il sostentamento dell'imprenditoria giovanile). Non capiamo come un'impresa giovane e alle prime armi possa partecipare (questo bando è fortemente discriminatorio per le piccole aziende).
- Si chiede di porre la Vostra attenzione sul Disciplinare di gara e più precisamente sulla clausola 13.1.2, posta a pena di esclusione, " Numero complessivo di distributori, installati e gestiti negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), presso strutture pubbliche o private ubicate nel territorio nazionale, non inferiore a 3.000". A seguito di approfondimenti effettuati con uno Studio Legale e con l'Autorità competente per la garanzia della concorrenza, sono emersi gravi dubbi sul rispetto delle regole della concorrenza sia in termini nazionali che europei. Infatti i requisiti di cui al punto 13.1.2 sono richiesti a fronte di soli 200 distributori automatici da installare presso l'Università la Sapienza di Roma. Considerata la gravità del contrasto evidenziato, sotto diversi profili, rilevabili sia a carico dell'Ente che dei responsabili del procedimento, si chiede di chiarire se è intenzione di codesta spett. Amministrazione rivedere la propria determinazione in parte qua, riportando al numero di 200 i distributori automatici installati e gestiti negli ultimi tre anni (tanti quanti ne devono essere installati presso le sedi indicate in gara) e modificando adeguatamente i termini per la partecipazione, in modo da garantire la par condicio.

7) RISPOSTA

Si comunica che a breve sarà pubblicato un avviso di rettifica e proroga dei termini.

8) DOMANDA

L'ANAC ha sentenziato che le pubbliche amministrazioni nei bandi di gara pubblici, non possono richiedere nessun contributo economico a base d'asta con assegnazione di punteggio. (Si andrebbe a creare una turbativa d'asta). Qui ne visualizziamo uno molto corposo.

8) RISPOSTA

Si precisa che nella documentazione di gara non viene richiesto alcun contributo economico. Nel Disciplinare di gara la valutazione economica con attribuzione di punteggio è riferita esclusivamente al canone di concessione (elementi di valutazione l. ed m.), che è palesemente connesso con l'oggetto della gara, tanto che secondo la stessa nota ANAC richiamata da codesta Società, inerente la normativa previgente al D.Lgs. 50/2016, doveva essere computato nel valore della concessione.

9) DOMANDA

Sia nel Disciplinare che nel Capitolato di gara scrivete che il canone annuale è composto da una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima "calcolata in percentuale sull'incasso annuo realizzato". Vi chiediamo: sull'incasso annuo lordo iva o sull'incasso annuo netto iva?

9) RISPOSTA

Il canone annuale è corrisposto dal Concessionario a fronte di regolare fattura dell'Amministrazione ed è soggetto per intero, anche per la sua quota variabile, all'aliquota IVA ordinaria. Pertanto la quota variabile deve necessariamente essere calcolata sull'incasso annuo netto.

10) DOMANDA

- Relativamente al “Piano economico finanziario” richiesto, nel Disciplinare di gara scrivete che quest’ultimo deve attestare *“la coerenza e la sostenibilità dell’offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione...”*. In riferimento a ciò si chiede: quando scrivete *“sulla base del valore stimato della concessione”* intendete il valore della concessione da Voi stimato e indicato al punto 1.3 del Disciplinare o intendete il valore della concessione stimato dal concorrente? Riteniamo sia questa seconda opzione quella corretta giacché, a nostra domanda circa il metodo di calcolo da Voi utilizzato per determinare il valore della concessione, avete risposto che si tratta di un valore che è stato *“stimato presuntivamenteomissis sulla base di dati storici...”*. Riteniamo quindi che il piano economico finanziario, alla base dell’offerta economica espressa, debba basarsi sulla stima presuntiva del concorrente che si assume il rischio tipico di impresa di valutare il valore di una concessione e avanzare una offerta conseguente e coerente a tale valutazione. Chiediamo vostra conferma in merito.
- Si chiede conferma di quanto da Voi affermato al punto 16.2 del Disciplinare, ossia che “il concorrente può limitarsi, qualora in possesso di tutti i requisiti di cui al par. 13, a compilare la Sezione α della Parte IV, senza compilare nessun’altra Sezione della stessa Parte IV per i requisiti richiesti nel presente disciplinare” senza quindi compilare i riquadri A –Idoneità, C – Capacità tecniche e professionali e D- Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale sotto riportati.

10) RISPOSTA

- Il valore della concessione da prendere come riferimento è quello indicato al punto 1.3 del Disciplinare di gara. La stima del suddetto valore, come indicato all’art. 5 del Capitolato, “è desunta da dati storici inerenti il servizio di distribuzione svolto negli ultimi due anni” ed “ha carattere puramente indicativo”. Si tratta di un parametro di riferimento, di cui il concorrente deve tener conto. Atteso che la finalità del “Piano economico finanziario” è quella di dimostrare l’equilibrio e la sostenibilità dell’offerta economica, il concorrente può proporre la propria stima, in relazione alle ipotesi che ritiene di formulare sugli sviluppi del servizio e le dinamiche di mercato;
- sì, si conferma.

11) DOMANDA

Si chiede di conoscere che cosa si intenda a pag. 23 del Disciplinare di gara, punto d., con la dicitura “prodotti integrativi o innovativi”.

11) RISPOSTA

La dicitura “prodotti integrativi o innovativi” è riferita alle eventuali proposte di ampliamento dell’elenco in Allegato B, che, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Capitolato, non costituisce un listino da applicare, ma riporta i prodotti di riferimento dedotti dalla gestione uscente. Il concorrente pertanto può indicare in offerta altri prodotti, che saranno oggetto di valutazione, nell’ambito dell’elemento tecnico di cui alla lettera “d” del Disciplinare.

12) DOMANDA

In merito alle certificazioni richieste nei paragrafi 13.1.4 e 13.1.5 (UNI EN ISO 22000:2005 e BS OHSAS 18001:2007) del disciplinare di gara, siamo a chiedere se l’adesione al D.lgs 81/2008 e l’adozione di un manuale HACCP (insieme alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015) possono costituire prove equivalenti all’impiego delle misure previste in tali paragrafi, o in alternativa quali possono essere i documenti necessari a dimostrare l’applicazione delle normative stesse.

12) RISPOSTA

Il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e l'adozione del manuale HACCP sono un obbligo connesso con l'esercizio dell'attività oggetto della Concessione e non possono considerarsi equivalenti alle certificazioni UNI EN ISO 22000:2005 e BS OHSAS 18001:2007, con le quali sono attestate procedure volontarie volte a garantire i più elevati standard nella gestione, rispettivamente, della sicurezza alimentare e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016, sono da considerarsi come prove equivalenti le attestazioni o documentazioni che dimostrino l'adozione delle stesse misure e procedure richieste per l'ottenimento delle suddette certificazioni.

13) DOMANDA

Premesso che la Società scrivente ha implementato un sistema interno su base volontaria rispondente allo standard UNI EN ISO 22000:2005, non assoggettato a certificazione da parte di ente terzo, si chiede qual è la documentazione da produrre nel sistema AVCPASS al fine di dare soddisfacente evidenza dell'ottemperanza al punto 13.1.4 del disciplinare di gara come "prova relativa all'impiego di misure equivalenti" alla certificazione di ente terzo.

Più precisamente si richiede se l'inserimento nel sistema AVCPASS di copia del Manuale Aziendale e delle Procedure redatti in base allo standard norma UNI EN ISO 22000:2005, renda soddisfatto il requisito di cui al Disciplinare di gara al punto 13.1.4 come "prova relativa all'impiego di misure equivalenti" alla certificazione di ente terzo.

13) RISPOSTA

Il "Manuale Aziendale" di codesta Società può soddisfare il requisito della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 solo nel caso in cui dimostri l'adozione delle stesse misure e procedure richieste per l'ottenimento delle suddette certificazioni, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016.

14) DOMANDA

Si chiede cortesemente di conoscere, in relazione alla gara in oggetto e vista la adeguata rilevanza data al Codice Etico da Codesta Spett. Istituzione, se e come siano oggetto di valutazione l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" a repressione di pratiche commerciali/contrattuali illecite e/o in violazione della concorrenza, precisando che la scrivente Società non è mai stata oggetto di provvedimenti di tale genere.

14) RISPOSTA

Non si comprendono le motivazioni della richiesta considerato che i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione sono espressamente indicate nel disciplinare di gara e che, come precisato, codesta Società non è oggetto della fattispecie indicata.

15) DOMANDA

Con riferimento alla compilazione del DGUE al punto B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO, si richiede se è possibile allegare una dichiarazione sostitutiva con eventuale elenco dei soggetti da dichiarare.

15) RISPOSTA

Si è possibile procedere come indicato.

16) DOMANDA

In relazione all'avviso di riapertura termini pubblicato come indicato sul sito in data 26/01, siamo a chiedere conferma, per i concorrenti che avessero già provveduto a consegnare l'offerta, che l'ente appaltante accetterà come valide le cauzioni presenti nei pichi già consegnati e inevitabilmente riportanti come data di decorrenza quella precedentemente prevista dall'Ente stesso, ossia il 18/01.

16) RISPOSTA

Si conferma che saranno accettate le cauzioni riportanti quale data di decorrenza il precedente termine del 18/01/2017.